



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA

Decreto n. 475
Anno 2023

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con emanato Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018;
- VISTO** il Decreto Legge 9 gennaio 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", in particolare l'art. 1 con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio";
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art.5, comma 5;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO** Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 Settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244»;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 Aprile 2011, n. 139 recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTA** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 Settembre 2011 concernente: "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 Settembre 2010, n. 249".
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- VISTO** l'art. 15, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le



- attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, con cui sono stati avviati i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'anno accademico 2016/2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n.19 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133." come rivisto e aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n.259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n.19/2016;
- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI (ex pluribus 19 dicembre 2016, n. 5388), con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017 relativo all'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;
- VISTO** il Decreto InterMinisteriale n.90 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto "*Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità*";
- CONSIDERATE** le modifiche apportate dal suddetto Decreto Interministeriale n.90 del 7 agosto 2020 all'art. 4 del DM n.92/2019 e in particolare l'art.1 c.4 che prevede l'inserimento del comma 3-bis che dispone "*Accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno", ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura nonché i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104*";
- VISTA** la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio prot. n. 26668 del 30 dicembre 2022, concernente l'"Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2022/2023. Indicazioni operative- VIII CICLO.", con cui, è stato chiesto a tutte le Università di indicare il massimo del potenziale formativo, tenuto conto di eventuali idonei che, ai sensi dell'art.4, comma 4, del decreto 92/2019, hanno diritto ad essere ammessi in soprannumero presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove; ciò salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni accademiche interessate;
- CONSIDERATO** che con la suddetta nota il Ministero ha invitato ad inserire nella Banca Dati RAD-SUA CdS le proposte di attivazione dei corsi di cui ai DDMM 249/2010 e 30 settembre 2011 anche in convenzione tra più Atenei;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del 18 e 25-gennaio 2023 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'anno accademico 2022-2023, dell'*VIII CICLO dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249* con una previsione di 1500 posti così ripartiti:



- n. 150 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola dell'infanzia;
- n. 150 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola primaria;
- n. 400 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di I grado;
- n. 800 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado

VISTA la convenzione stipulata in data 24 gennaio 2022 tra l'Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Scienze della Formazione e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l'attivazione, la realizzazione e l'organizzazione del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario a.a. 2022-2023, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale mediante la messa a disposizione da parte del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre della figura del Direttore del Corso e l'impiego delle competenti risorse scientifiche e professionali delle due Università;

VISTO l'art. 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, così come modificato dall'art. 5, comma 19, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo", e, in particolare, il comma 2, che prevede che fino al 31 dicembre 2024 "ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento.";

VISTO il Decreto Interministeriale n. 691 del 29 maggio 2023 che all'art.1 prevede testualmente che "Per l'accesso all'ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 694 del 30 maggio 2023 concernente l'autorizzazione dell'avvio, per l'anno accademico 2022/2023, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati per ogni Ateneo nell'allegata tabella A del decreto;

VISTA la tabella allegata al suddetto Decreto Ministeriale n. 694 del 30 maggio 2023 riportante i posti assegnati all'Università di Cassino e del Lazio meridionale come di seguito indicato:

- 150 per il ciclo della scuola dell'infanzia
- 150 per il ciclo della scuola primaria,
- 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado
- 800 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;

per un totale di 1.500 posti;

VISTO il D.R. 386 del 7 giugno 2023 con cui è stato emanato il *Bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per conseguire la "Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"* (D.M. n. 694 del 30 maggio 2023) per l'a.a. 2022/2023;

VISTO il D.D. n.438 del 7 giugno 2023 con cui il Dott. Fulvio Venditti è stato nominato Responsabile del Procedimento Amministrativo per la selezione di accesso e l'organizzazione, nell'anno accademico 2022-2023, dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto Ministeriale n. 694 del 30 maggio 2023 statuisce, tra l'altro,:



- la mattina del **6 luglio 2023** quale data di svolgimento del test preselettivo per la **scuola secondaria di primo grado**;
- che le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi;
- che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente alle prove di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 30 settembre 2011. Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva di posti, individuata con il decreto interministeriale di cui all'art. 18 bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano maturato i requisiti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione. I candidati di cui al comma 1 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza;
- in deroga all'art. 4, comma 4, del decreto 8 febbraio 2019, n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione dal COVID-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

VISTE
VISTE
VISTO

le domande di ammissione pervenute;

le domande di ammissione pervenute;

il D.R. n. **447 del 30 giugno 2023** concernente:

- gli ammessi al test preselettivo del **6 luglio 2023**, previsto dalla selezione di accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della **Scuola Secondaria di Primo Grado** a.a. 2022-2023 (allegato A);
- gli ammessi direttamente alla prova scritta prevista dalla selezione di accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della **Scuola Secondaria di Primo Grado** (allegato B);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3 del bando di ammissione di cui al D.R. 386 del 7 giugno 2023, l'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla verifica;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Amministrativo;

DECRETA

art. 1

A parziale integrazione dell'allegato A al suddetto **D.R. n. 447 del 30 giugno 2023** i candidati di seguito riportati sono inseriti nell'elenco dei candidati ammessi al test preselettivo, del **6 luglio 2023** previsto dalla selezione di accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della **Scuola Secondaria di Primo Grado, a.a. 2022-2023** con riserva di accertamento dei requisiti previsti ai sensi della normativa vigente:

N	Cognome	Nome	Data di Nascita
1	BORRELLI	MARIA ROSARIA	18/09/1973

art.2

L'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui requisiti prescritti e/o titoli dichiarati non risultassero validi alla verifica ovvero in caso di dichiarazioni mendaci.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dell'Università e pubblicato sul sito web di Ateneo - 6 LUG. 2023

Cassino, _____

Il Responsabile Amministrativo del Procedimento

(Dott. Fulvio Venditti)

Il Rettore

(Prof. Marco DEL LISOLA)